

Comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 5/12/2005

Oggetto: Bandi di gara per lavori in materia di beni del patrimonio culturale - Categoria OS2 - Requisiti di partecipazione

Premesso

che l' art.5, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 30 dispone che, fino alla emanazione del previsto regolamento e nelle more delle modifiche da apportare al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori «*nello specifico settore cui si riferisce l'intervento*», individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.

Considerato

che sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni di imprese in possesso della qualificazione nella categoria OS2 ed operanti nel settore dei lavori relativi al restauro, al risanamento ed alla conservazione dei beni storici, artistici e di superfici decorate dell'architettura, rilevando che alcune stazioni appaltanti richiedono, nei bandi di gara per l'esecuzione di lavori su beni del patrimonio culturale, che il concorrente abbia eseguito nell'ultimo quinquennio lavori nello specifico settore per un importo pari o doppio rispetto all'importo presunto dei lavori a base d'asta.

Comunica che

- con riferimento all'elemento del requisito temporale (id est l'aver eseguito lavori nello specifico settore nel quinquennio precedente), la scelta delle stazioni appaltanti di circoscrivere la dimostrazione del possesso del suddetto requisito ad un termine non superiore al quinquennio precedente è da ritenersi ragionevole e congrua in funzione dell'accertamento dell'esperienza maturata nel settore;

- con riferimento al requisito dell'importo dei lavori eseguiti rispetto a quello posto a base d'asta, si ritiene che, stante il carattere di norma speciale dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30/2004 rispetto al principio generale della esaustività del sistema di qualificazione di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000 ed in ossequio al principio di proporzionalità in relazione alla tipologia ed all'importo dell'incarico, le stazioni appaltanti, al fine di consentire la massima partecipazione, possono richiedere il possesso del requisito in questione non oltre (inteso come limite massimo) il valore dell'importo a base di gara.

Roma, lì 5 dicembre 2005

Il Presidente